



Municipio della Città di Francavilla al Mare
Medaglia d' Oro al Valore Civile
Provincia di Chieti - Abruzzo

SETTORE III
OO.PP. – AMBIENTE – ATTIVITA' PRODUTTIVE - PATRIMONIO
Attività Tecniche ed Ambientali

**Convenzione fra il Comune di Francavilla al Mare e per la
Concessione d'uso di aree comunali adibite a verde pubblico.**

Premesso:

che il Comune di Francavilla al Mare è proprietario dell'area foglio n°..... Part. n°
..... come da planimetria allegata alla presente, in sistemata a
verde pubblico e denominata “” della superficie complessiva pari a
mq. ;

che l'Amministrazione comunale, con propria deliberazione del Consiglio Comunale n°
29 del 08.04.2013 ha approvato un Regolamento comunale per l'affidamento a terzi di
spazi pubblici e di aree destinate a verde pubblico;

che la Giunta Comunale, con propria deliberazione n° 193/217 e n° 286/2017 ha
individuato le aree a verde da affidare in gestione;

che con Determina dirigenziale n° ...del è stato approvato l'affidamento
definitivo del parco allacon sede in



che con verbale in datail Funzionario Responsabile del Procedimento ha proceduto, secondo quanto stabilito dal disciplinare di gara, alla consegna formale del parco al concessionario;

Tutto ciò premesso

il giorno..... del mese..... dell'anno.....

TRA

Il Comune di Francavilla al Mare, rappresentato dall'Arch. Roberto OLIVIERI, in qualità di Dirigente del III Settore, nato a Giulianova (TE) il 29.12.1959 e ivi residente alla via Nazionale per Teramo n° 127;

E

I sigg.ri:

nominativo Nato il a Residente / cod. fisc.

Si conviene e si stipula quanto appresso:

Articolo 1

Stato di consistenza dell'area

Lo stato di consistenza dell'area come in premessa identificata, all'atto di sottoscrizione della presente viene così specificato:

- ;
- ;
- .



Si intendono escluse dalla presente concessione .

Articolo 2

Oggetto del convenzionamento

Oggetto della presente convenzione è la disciplina per la concessione d'uso dell'area e delle sistemazioni così come descritte all'articolo precedente al fine del suo utilizzo così come proposto negli atti di gara e garantirne la fruibilità a favore della cittadinanza e la conservazione degli elementi dell'arredo urbano.

Articolo 3

Obblighi del concessionario

Il concessionario, ai sensi di quanto stabilito dal Regolamento approvato con delibera di C.C. n° 29 del 08.04.2013 e secondo quanto indicato negli atti di gara (capitolato di appalto) è tenuto a sottostare a tutti gli obblighi ivi elencati che, in maniera non esaustiva, risultano i seguenti:

- mantenere il libero accesso all'area concessa in uso. Il concessionario dovrà segnalare al Servizio di Vigilanza Comunale eventuali comportamenti impropri da parte dei fruitori che possano danneggiare l'area e le sistemazioni.
- divieto di installazione di qualsiasi tipo di struttura ed operare qualsivoglia modifica dello stato dei luoghi;
- divieto di affissione sui tronchi degli alberi e sugli arbusti di materiale di qualsivoglia genere (volantini, manifesti, ecc.);
- divieto di appendere agli alberi ed agli arbusti strutture di qualsiasi genere, compresi i cartelli segnaletici mediante l'uso di supporti metallici;
- obbligo di mantenere sempre decorosamente puliti gli spazi pubblici concessi in uso;
- obbligo di provvedere alla manutenzione ordinaria delle aree a verde pubblico concessi in uso;
- divieto di sub concessione sotto qualsiasi forma delle aree e degli spazi sopra citati concessi in uso.

Nelle aree verdi sarà possibile organizzare eventi e manifestazioni nel rispetto dei Regolamenti e delle Ordinanze sindacali. A tale riguardo i concessionari sono tenuti a far pervenire all'Amministrazione Comunale l'elenco programmato delle manifestazioni periodiche che intendono effettuare. I concessionari non potranno in alcun modo



escludere od ostacolare l'utilizzo della stessa area, zona e relative strutture ad altri cittadini, salvo i casi espressamente autorizzati dall'amministrazione Comunale.

Articolo 4

Obblighi del Comune

Il Comune di Francavilla al Mare si obbliga all'esecuzione degli interventi di manutenzione straordinaria delle aree e degli impianti successivi alla consegna dell'impianto.

Sono da intendere interventi di manutenzione straordinaria le spese che, secondo la comune accezione e come indicato nel DPR 380/2001, vengono definite straordinarie, purché non causate da incuria del concessionario. A tal fine la concessionaria dovrà avvertire l'Amministrazione Comunale di qualsiasi inconveniente che possa dar luogo alla necessità di interventi di manutenzione straordinaria entro due giorni dall'avvenuta conoscenza;

Articolo 5

Obblighi di manutenzione

Il concessionario, ai sensi di quanto stabilito dal Regolamento approvato con delibera di C.C. n° 29 del 08.04.2013 è tenuto ad assicurare la manutenzione dell'area a verde che di seguito si elencano:

- a) taglio dell'erba ed eliminazione della vegetazione infestante;
- b) potatura siepi e arbusti;
- c) spollonature e taglio di rami secchi, rotti o malati effettuabili da terra;
- d) eliminazione delle giovani piante disseccate;
- e) ricalzo e ripristino della verticalità dei giovani alberi e sistemazione e riparazione dei pali di sostegno, degli ancoraggi e delle legature;
- f) eliminazione dei tutori degli alberi ad avvenuto attecchimento;
- g) smaltimento dei materiali di risulta derivanti da tutte le suddette operazioni;
- h) irrigazioni ove presenti idonei impianti;
- i) pulizia dell'area da cartacce, lattine, bottiglie, ecc.;
- l) apertura e chiusura dei cancelli in orari concordati preventivamente con l'Amministrazione Comunale;
- m) manutenzione ordinaria degli impianti irrigui a servizio delle aree a verde in affidamento;



n) piccole riparazioni con sostituzioni di parti mancanti (catene, bulloneria varia, piccole parti in legno, ecc.) di giochi, panchine, tavoli, fontanelle e in genere di tutti gli elementi di arredo presenti nell'area.

Tutte le attività del presente articolo dovranno essere effettuate nel rispetto del "Regolamento comunale per la salvaguardia del verde pubblico e privato" e secondo le disposizioni del competente ufficio dell'ente.

Articolo 6

Obblighi di comunicazione

Il concessionario ha l'obbligo di segnalare all'Ufficio "manutenzioni" del Comune:

- a) presenza di parassiti e fitopatie;
- b) punti luce spenti o malfunzionanti;
- c) atti di vandalismo ai danni di piante, prati, terreno, staccionate, recinzioni, cancelli panchine, giochi, elementi di arredo, punti luce, camminamenti, ecc.;
- d) abbandono di rifiuti ingombranti e/o speciali;
- e) presenza di siringhe;
- f) stato di conservazione dei giochi e di tutti gli elementi di arredo presenti nell'area;
- g) ogni eventuale uso non consentito del parco da parte dei fruitori.

Articolo 7

Durata della convenzione

La presente convenzione impegna le Parti fino alla data del

Articolo 8

Responsabilità dei concessionari

Tutte le operazioni di manutenzione dovranno essere eseguite nel rispetto delle norme di sicurezza, con strumenti semplici e da persone che ne conoscono perfettamente il funzionamento e che adotteranno tutte le cautele antinfortunistiche, Analogamente non è consentito l'uso di sostanze particolari (concimi, antiparassitari, vernici speciali).

I concessionari sono direttamente responsabili per eventuali danni causati per loro medesimi o per terzi che dovessero derivare dalle operazioni di manutenzione.



Articolo 9

Penali

Il concessionario è tenuto ad uniformarsi a tutte le disposizioni di legge e di capitolato concernenti il servizio stesso.

Le penali saranno rapportate alla gravità dell'inadempimento sotto il profilo del pregiudizio arrecato al regolare funzionamento del servizio e del danno di immagine provocato all'Amministrazione stessa oltre che al valore delle prestazioni non eseguite o non esattamente eseguite, salvo il risarcimento del danno ulteriore.

Per ciascuno dei seguenti casi di inadempimento le penali vengono così individuate:

1. mancata realizzazione delle attività minime previste nell'offerta presentata in fase di gara minimo di € 100,00 ad un massimo di € 600,00 in funzione della gravità dell'inadempimento;
2. mancato rispetto degli oneri di pulizia e sorveglianza dell'area da un minimo di € 100,00 ad un massimo di € 400,00 in funzione della gravità dell'inadempimento;
3. mancato rispetto degli orari di apertura dell'area da un minimo di € 100,00 ad un massimo di € 400,00 in funzione della gravità dell'inadempimento;
4. mancata trasmissione annuale delle polizze assicurative, da un minimo di € 100,00 ad un massimo di € 250,00, in funzione della gravità dell'inadempimento;
5. violazione degli obblighi relativi alla manutenzione ordinaria del parco, delle strutture, delle attrezzature, da un minimo di € 100,00 ad un massimo di € 600,00 in funzione della gravità dell'inadempimento;
6. svolgimento di attività senza le preventive autorizzazioni, nulla osta, richieste dalla normativa e dal presente capitolato, da un minimo di € 400,00 ad un massimo di € 800,00 in funzione della gravità dell'inadempimento;
7. interruzione della fruibilità del parco imputabile a negligenza del Concessionario non preventivamente comunicato, da un minimo di € 400,00 ad un massimo di € 800,00 al giorno, in rapporto al numero di giorni di interruzione;
8. atteggiamento degli operatori non corretto nei confronti dell'utenza o non conforme agli standard di erogazione del servizio pubblico da un minimo di € 250,00 ad un massimo di € 500,00 per ogni rilievo accertato;
9. mancato rispetto delle norme sull'organizzazione del lavoro da un minimo di € 100,00 ad un massimo di € 1.000,00 in funzione della gravità dell'inadempimento.

Articolo 10



Cessione del Contratto

Fatto salvo quanto previsto nell'art.116 del D.Lgs. 12/4/2006, n.163 (Codice dei contratti pubblici) è vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma; ogni atto contrario è nullo di diritto.

Articolo n° 11

Assicurazioni

Per la gestione dei servizi, il concessionario:

- risponderà direttamente ed indirettamente di ogni danno a terzi o cose che potrà derivare ai fruitori delle aree concesse in uso durante l'espletamento delle attività previste nel presente capitolato;
- si assume tutte le responsabilità per danni che, in relazione all'espletamento delle attività previste nel presente capitolato o a cause a essi connesse, derivassero al Comune o a terzi, persone o cose, responsabilità che si intenderà senza riserve ed eccezioni a totale carico del concessionario;
- e' tenuto a stipulare prima di iniziare il servizio, pena la decadenza dell'affidamento e l'incameramento della cauzione, un'assicurazione cumulativa globale per un massimale non inferiore a €. 1.000.000,00 (unmilione/00), con un massimale per ciascun sinistro non inferiore a €. 250.000,00 (duecentocinquantamila/00), a copertura di qualsiasi danno derivante dall'espletamento del servizio.

Articolo n° 12

Canone di Gestione

- Per la gestione dell'area a verde è disposto in favore del Comune un canone netto annuo di € _____ (euro _____), così come risultante dall'offerta prodotta in sede di gara. Fatte salve le sanzioni previste nel capitolato di riferimento, in caso di ritardato pagamento delle somme residue fino a due mesi oltre il termine, saranno dovuti gli interessi legali vigenti; decorso infruttuosamente il suddetto termine, il Comune recupererà l'importo non versato dalla garanzia fidejussoria prestata dal gestore, che sarà obbligato al suo reintegro.



Letto, approvato e sottoscritto.

Francavilla al Mare li.....

Per il Comune

.....

Il Concessionario

.....